

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**ART.1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi della Legge n. 383/2000 e Legge Regionale n. 34/2002 è costituita un'associazione di promozione sociale, con sede in Modena, operante nei settori culturale e sociale che assume la denominazione di

**“ ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ANTI CRIMINE”**

**La denominazione potrà essere abbreviata in A.S.A.C.**

**ART.2** - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. **Essa non ha alcun fine di lucro**, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione d'impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale. L'associazione opererà rigorosamente in modo scientifico e professionale.

**ART.3** - L'associazione si propone di creare una organizzazione che, attingendo anche a specifiche competenze professionali degli associati:

- Promuova ricerche, studi, sondaggi ed indagini riguardo il mondo della criminalità, facendo luce sulle modalità di accadimento dei reati, identificando i gruppi della popolazione più a rischio e, ricostruendo il profilo delle vittime, fornendo notizie sui fatti delittuosi subiti e sui fattori che più espongono il cittadino, finalizzando il suo impegno anche alla ottimizzazione delle risorse e delle strategie che la società, in tutte le sue articolazioni, deve e dovrà adottare per governare il fenomeno

della criminalità;

- Promuova la formazione di gruppi di studio e di ricerca, anche attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche, università, istituti di ricerca, ospedali, aziende ospedaliere e soggetti privati qualificati, con i quali potrà definire le linee di comportamento che i cittadini e gli operatori impegnati nelle prime fasi dei soccorsi, devono adottare, per la salvaguardia della propria incolumità e per facilitare l'operato delle forze dell'ordine;
- Promuova incontri con altre organizzazioni scientifiche italiane e straniere, aventi le medesime finalità;
- Organizzi congressi nazionali ed internazionali, seminari, manifestazioni culturali, corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione, anche a livello post-universitario, sia in proprio che in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- Collabori con istituzioni pubbliche, soggetti privati ed associazioni interessate ai problemi inerenti alla tutela della sicurezza dei cittadini e del personale addetto ai soccorsi;
- Promuova la realizzazione di riviste, libri, pubblicazioni e pagine web sul tema istituzionale;
- Promuova l'educazione sanitaria e professionale in ambito sociale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie, in quanto integrative delle stesse.

**ART.4** – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi,

anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

**ART.5** - L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

### **SOCI**

**ART.6** - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, con spirito di solidarietà, intendano dare un apporto personale o professionale agli scopi dell'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; è valido il principio del silenzio assenso.

I soci iscritti nell'elenco soci ed in regola con il pagamento delle quote annuali hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

E' ammesso il voto per delega. Ogni socio può esprimere un solo voto.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

**ART.7** - I soci sono tenuti:

a) Al pagamento della quota sociale annuale e dei contributi

democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo;

b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

c) All'osservanza di un comportamento eticamente corretto e coerente con lo spirito e gli scopi dell'associazione.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti a) e/o b)e c).

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa alla prima assemblea dei Soci convocata.

#### **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**

**ART.8** - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

Finchè dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

**ART.9** - L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un'apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione

illustrativa.

L'Assemblea, che approva il bilancio o rendiconto, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

**ART.10** - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

**ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE**

**ART.11** - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Deliberare eventuali rimborsi spese;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo;

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso la forma via fax, , via Internet, via SMS, ecc. La convocazione deve contenere l'ordine del

giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C.( almeno un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità.

**ART.12** - L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**ART.13** - L'Assemblea in forma Straordinaria, è richiesta per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione; essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il quorum indicato all'art.17 del presente statuto.

**ART.14** - L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

**ART.15** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo

di 15 (quindici) membri scelti tra gli associati.

La nomina del Consiglio direttivo non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e un segretario;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Promuovere l'attività istituzionale dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.
- Iscrivere l'associazione in specifici albi e chiedere l'adesione ad altre Associazioni.

Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato dal Presidente, o in caso di necessità, quando la metà più uno dei Consiglieri ne faccia richiesta.

**ART.16** - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere a ciò delegato.

## **SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART.17** - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n.662/96.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART.18** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.